



Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici  
della Provincia di Lodi

Alle R.S.U. di Istituto

a tutto il personale docente

RLS e Medico Competente

Sedi

**Oggetto: ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E  
QUESTIONE DELLE FERIE**

Egregi Dirigenti Scolastici delle Istituzioni di ogni ordine e grado della provincia di Lodi,

Si porta a Vostra conoscenza il contenuto del presente comunicato e si chiede, parimenti, che sia trasmesso ai docenti e pubblicato nella bacheca on line delle vostre Istituzioni scolastiche.

Molti insegnanti della provincia di Lodi, ci scrivono per segnalarci problemi e interpretazioni sull'orario di lavoro e sulla questione ferie.

**ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO E CCNL SCUOLA**

Per il personale **docente**, è regolato contrattualmente **solo** l'orario massimo settimanale: l'art. 28, comma 5, dispone che ***l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di***

***cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento per gli insegnanti delle scuole elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni***

Chiariamo che, le ore di cattedra dell'insegnante non esauriscono affatto l'impegno lavorativo del docente, si consideri, come prima importante voce di questo tipo, l'attività funzionale all'insegnamento, così come è stabilita dal C.C.N.L., negli artt. 28 e 29 del C.C.N.L. 2006/2009.

### **ATTIVITÀ DEL PERSONALE DOCENTE AL TERMINE DELLE LEZIONI**

**Le attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento sono stabilite dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-09, tutt'ora vigenti e recepiti nel C.C.N.L. 2016/2018.** Tali articoli prevedono che l'attività di insegnamento si svolge "nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale", e che le attività collegiali e funzionali all'insegnamento sono quelle stabilite esclusivamente dal piano annuale deliberato dal collegio dei docenti ad inizio anno scolastico (**il piano può essere modificato, sempre dallo stesso organo collegiale, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze, esso è pubblico e accessibile ai docenti, alla RSU, ai sindacati e a tutti i soggetti che ne hanno interesse e che intendono informarsi**).

Nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l'obbligo di rimanere a scuola per l'orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive deliberate e previste dal piano delle attività, e precisamente:

- ✓ eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
- ✓ scrutini, esami e adempimenti connessi;
- ✓ riunioni del collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l'avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
- ✓ eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
- ✓ attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.
- ✓ L'obbligatorietà dei corsi di formazione sulla sicurezza che hanno da svolgersi in orario di servizio.

**Non è quindi ipotizzabile l'imposizione della semplice presenza nella scuola (con eventuale obbligo di firma del registro delle presenze) indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza negli obblighi stabiliti dalla norma contrattuale.**

Pertanto, qualora il dirigente scolastico imponga obblighi non previsti dal piano delle attività, suggeriamo al docente di presentare un atto di rimostranza scritto per far decadere l'eventuale ordine di servizio (emanato anche attraverso una circolare interna).

**Le ore di cattedra, le ore di attività funzionali all'insegnamento, come appena descritte, non esauriscono di fatto, l'enorme mole di lavoro "domestico" che impegna i docenti, e che secondo diverse ricerche, non ultima in provincia di Bolzano segnalano un impegno lavorativo effettivo che si avvicina alle 40 ore settimanali.**

**Attualmente, questo lavoro domestico "fattuale" non è regolamentato né da contratti, né da leggi, ma è lasciato alla deontologia professionale di ciascun docente.**

**Noi riteniamo che, quando si fa riferimento del docente, occorre capire l'entità reale di questo lavoro e di riflettere su come debba essere veramente riconosciuto e, conoscibile verso l'opinione pubblica, nel suo elemento stipendiale, e sua valenza sociale.**

Importanti direttive comunitarie (**93/104/CE e 2000/34/CE**), hanno avuto recepimento nel **Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66**, il quale interviene sull'orario di lavoro, sulla sua intensificazione e sulla necessità di prevedere delle pause dal lavoro per consentire la ricreazione psicofisica del lavoratore. **Direttamente il decreto non interviene sul lavoro del docente, tuttavia, noi riteniamo che il decreto legislativo possa essere il testo che consente, in sede di contrattazione collettiva integrativa di istituto, di prevedere il come, il quanto e il quando consentire la pausa lavorativa al docente.**

Chiunque conosca questo grande mestiere sa dell'impegno mentale, fisico e intellettuale che comportano anche solo 3 ore di insegnamento di seguito.

**Ecco perché le scriventi OO.SS., sono impegnate in questa direzione, nel definire un contratto di istituto in sintonia con i bisogni effettivi di tutti i soggetti coinvolti nel lavoro, e quindi, degli insegnanti e, parimenti di richiedere sempre una equa distribuzione del lavoro ordinario e non, dunque, degli incarichi e di quadri orari e tengano conto, per tutti della funzione didattica dello stesso e dello sforzo lavorativo di tutti i docenti.**

## FERIE

**Continuano ad arrivare richieste di chiarimenti alle nostre segreterie provinciali della UIL SCUOLA RUA e dello SNALS/CONFSAL di Lodi, sulla materia delicatissima delle ferie, che ora affronteremo in riferimento ai docenti, dopo aver affrontato, in data 16.02.2023, le ferie degli assistenti amministrativi, tecnici, cuochi, infermieri, guardarobieri, collaboratori scolastici, addetto alle aziende agrarie.**

Le ferie costituiscono un **diritto irrinunciabile, costituzionalmente tutelato** la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni **contenute negli artt. 13 e 19 del CCNL del 29.11.2007**. Esse devono essere richieste dal personale docente al dirigente scolastico. La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

### **Numero di giorni di Ferie e di Festività spettanti Artt.13, commi 1-6 e 19 comma 2 CCNL 29.11.2007**

#### **- Personale assunto a tempo indeterminato**

##### **Ha diritto:**

- **a 30 gg. di ferie per anno scolastico** se ha un'anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- **a 32 gg. per anno scolastico** se ha un'anzianità di servizio superiore ad anni 3. Per "**anzianità di servizio**" si intende servizio a qualunque titolo prestato. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è

determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

**- Personale assunto a tempo determinato**

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono **proporzionali** al servizio prestato.

**In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo**, da fruire nel corso dell'anno scolastico a cui si riferiscono. È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

**Tipologie di assenza che non riducono il periodo di ferie spettante**

**Art. 13 comma 14 CCNL 29.11.2007**

Il periodo di ferie **non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite**, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico (es. i periodi di malattia retribuiti anche al 90% o al 50%, o i congedi parentali retribuiti al 30%).

**Periodi in cui è possibile fruire delle ferie Artt. 13, 15 e 54 CCNL**

**29.11.2007 - Legge n. 228/2012 e dichiarazione congiunta n. 1 CCNL  
2016/18**

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. **In sintesi:**

- **dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;**
- **durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;**
- **durante una eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;**
- **dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento;**
- **dal 1° luglio al 31 agosto (solo per i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).**

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato **possono fruire di 6 gg. ferie (del totale spettante annualmente) che sono subordinati alla possibilità di sostituire il docente che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.**

**Per i soli docenti assunti a tempo indeterminato: i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall'art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, e fruiti alle stesse condizioni e con le stesse modalità.**

## **Interruzione o sospensione delle ferie Artt. 13 commi 12 e 13 CCNL**

**29.11.2007 e 47 comma 4 D.Lgs 151/01**

### **- Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:**

- In caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;
- In caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);
- se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

### **- Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.**

In questi casi il dipendente **ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime.** Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

## **Recupero delle ferie non godute Art. 13 comma 10 CCNL 29.11.2007**

**In caso di particolari esigenze di servizio (ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia) che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito:**

- **dal personale docente a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione delle lezioni e dell'attività didattica;**

In ogni caso, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia o una malattia che si protrae anche a cavallo di due anni scolastici), potranno essere fruito dallo stesso anche al di là dei limiti sopra stabiliti.

### **Attribuzione delle ferie d'ufficio o limitazioni nel diritto di fruizione**

**Risulta illegittima l'imposizione delle ferie, così come un loro spostamento, con atto unilaterale del dirigente scolastico, specie se non si è proceduti ad un tentativo di concordare il periodo temporale di fruizione con il dipendente e, nel caso specifico del personale docente, se non si sono pianificati impegni collegiali nei periodi di sospensione delle lezioni o delle attività didattiche ovvero nei periodi in cui è possibile fruire delle ferie.**

Su quest'ultimo punto è importante ricordare come il CCNL del 29.11.2007, all'art. 28, dispone che prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisporre, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattica educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Si ricorda altresì che di tale piano è data informazione alle Organizzazioni sindacali provinciali e alle RSU di istituto.

**Resta quindi inteso che, qualunque circolare interna del dirigente scolastico non conforme al Contratto Nazionale di Lavoro, a quanto stabilito eventualmente nella contrattazione di istituto per il personale docente, che comporti una riduzione o uno spostamento dell'arco temporale del periodo di ferie richiesta, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.**

**Monetizzazione delle ferie Legge n. 228/2012 e dichiarazione  
congiunta n. 1 CCNL 2016/18**

**Per tutto il personale, il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.**

**Per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o al**

**30/6:** Il pagamento sostitutivo delle ferie non godute dai supplenti può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell'arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse.

Ringraziamo tutti i colleghi docenti che ci inviano continuamente mail, o che ci incontrano nelle assemblee, e nelle scuole che ci richiedono informazioni, interpretazioni sul C.C.N.L., e sulle norme imperative che intervengono sul rapporto di lavoro del personale docente.

La vostra interlocuzione con i segretari provinciali della UIL SCUOLA RUA e dello SNALS/CONFISAL è la vera essenza di un sindacato che vuole essere ed è dei lavoratori e per i lavoratori.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, anche di natura strettamente personale, contattare le sedi territoriali UIL SCUOLA RUA e SNALS SCUOLA.

**Ricordiamoci che le ferie sono un diritto costituzionale, frutto delle lotte storiche del movimento sindacale.**

Cordiali saluti.

Lodi, 18.02.2023

Le Segreterie Provinciali

SNALS CONFISAL

LODI  
PROF. SALVATORE DI MUNDO

UIL SCUOLA RUA

LODI  
DOTT. SEBASTIANO BOSCARINO